



AREA 2 - SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio: Sport

Determinazione Dirigenziale n. 1171 del 30-10-2025

Oggetto:

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE AD USO ASSOCIATIVO DEGLI SPAZI DEL LAGHETTO DEL MOLINELLO PER ATTIVITA' DI PESCA SPORTIVA. ASSEGNAZIONE ALL'ASD LO STORIONE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE AD USO ASSOCIATIVO DEGLI SPAZI DEL LAGHETTO DEL MOLINELLO PER ATTIVITA' DI PESCA SPORTIVA. ASSEGNAZIONE ALL'ASD LO STORIONE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

IL DIRETTORE AREA 2 - SERVIZI ALLA PERSONA

VISTA la deliberazione di Giunta comunale del 22 luglio 2025, n. 136 *“Approvazione degli indirizzi per la gestione in concessione ad uso associativo dell’impianto sportivo privo di rilevanza economica “Il laghetto del Molinello”*;

VISTA la Determinazione dirigenziale del 27 agosto 2025, n. 933 *“Approvazione documentazione per la concessione ad uso associativo degli spazi del laghetto del Molinello per attività di pesca sportiva”* con la quale il Direttore dell’Area 2 ha approvato e determinato di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune dell’avviso pubblico e relativi allegati per la concessione ad uso associativo degli spazi del laghetto del Molinello per attività di pesca sportiva;

VISTO che, come specificato nell’ *“Avviso Pubblico”*, la procedura è suddivisa in tre fasi:

- Prima fase:
 - Avvio del procedimento con atto del dirigente della P.A.;
 - Pubblicazione dell’avviso e dei relativi allegati;
- Seconda fase:
 - Raccolta delle richieste;
 - Scelta dell’associazione;
 - Conclusione della procedura ad evidenza pubblica;
- Terza fase:
 - Sottoscrizione della convenzione.

VISTO inoltre che, come specificato nell’ *“Avviso Pubblico”*, il termine di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura in argomento era il 19 settembre 2025 alle ore 12:00;

VISTO che alla suddetta scadenza risulta pervenuta una (1) domanda di partecipazione registrata al Protocollo Generale del Comune di Rho n. 61125 del 15 settembre 2025;

VISTO il *“Verbale delle operazioni del responsabile Unico del Procedimento”* - Allegato A - parte integrante e sostanziale della presente Determinazione dirigenziale, redatto in applicazione ai principi definiti nell’avviso pubblico alle voci E.3.3) *Istruttoria preliminare*, E.3.4) *Criteri selettivi*, E.3.5) *Attribuzione dei punteggi*;

VISTO che, a seguito dell’istruttoria eseguita dalla Responsabile Unica del Procedimento dell’unica domanda di partecipazione pervenuta in data 15 settembre 2025 dall’Associazione ASD LO STORIONE e registrata al Protocollo Generale del Comune di Rho al n. 61125, il totale del punteggio ottenuto è di 75 su 80, ed essendo l’unica domanda di partecipazione pervenuta, è anche quella col punteggio più alto;

CONSIDERATO pertanto che, sulla base delle operazioni di cui sopra e dettagliate nel *“Verbale delle operazioni del responsabile Unico del Procedimento”* - Allegato A - l’Associazione ASD LO STORIONE, via Trecate n. 2, 20017 Rho (MI), codice fiscale 93541030156, legale rappresentante sig. Natale Fabio Castoldi, è risultata essere aggiudicataria della procedura in argomento;

VISTO che, come specificato nell’ *“Avviso Pubblico”*, la terza fase del procedimento in argomento prevede la sottoscrizione della convenzione per la concessione ad uso

associativo degli spazi del laghetto del Molinello per attività di pesca sportiva con l'aggiudicataria della procedura in argomento – Allegato B (schema di convenzione);

VISTO l'articolo 3 – *Durata della concessione* - del succitato schema di convenzione (Allegato B) che definisce che la concessione dei locali e degli spazi dell'impianto "Laghetto del Molinello" ha durata pari a cinque (5) anni, a decorrere dalla data di stipulazione della convenzione stessa;

VISTO inoltre il successivo articolo 4 – *Canone di Concessione* – del predetto schema di convenzione (Allegato B) che definisce che l'Associazione dovrà versare all'Amministrazione comunale un canone annuo di concessione di 700,00 euro (oltre Iva di legge) per un totale complessivo di 854,00 euro (Iva di legge compresa);

CONSIDERATO di procedere con la firma dello schema di convenzione (Allegato B) nel corrente mese di ottobre 2025;

VISTO pertanto che il canone complessivamente dovuto dall'Associazione ASD LO STORIONE, via Trecate n. 2, 20017 Rho (MI), codice fiscale 93541030156, legale rappresentante sig. Natale Fabio Castoldi, per l'intera durata della convenzione ammonta complessivamente a 4.270,00 euro Iva di legge compresa;

Considerato che il canone di cui sopra ammontante complessivamente a 4.270,00 euro Iva di legge compresa, viene accertato nel Bilancio di Previsione 2025-2027, secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista negli anni 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, come segue:

- Esercizio 2025 (da ottobre 2025 a dicembre 2025) per 213,50 euro Iva compresa al titolo 3, tipologia 100, categoria 3, capitolo 4255;
- Esercizio 2026 per 854,00 euro Iva compresa al titolo 3, tipologia 100, categoria 3, capitolo 4255;
- Esercizio 2027 per 854,00 euro Iva compresa al titolo 3, tipologia 100, categoria 3, capitolo 4255;
- Esercizio 2028 per 854,00 euro Iva compresa al titolo 3, tipologia 100, categoria 3, capitolo 4255;
- Esercizio 2029 per 854,00 euro Iva compresa al titolo 3, tipologia 100, categoria 3, capitolo 4255;
- Esercizio 2030 (da gennaio 2030 allo scadere dei cinque anni dalla data di stipulazione della convenzione) per 640,50 euro Iva compresa al titolo 3, tipologia 100, categoria 3, capitolo 4255;

VISTO l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che: " 1. *La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.* 2. *L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.*";

VISTO l'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131 che ha rafforzato la valenza della norma appena citata: "*Stato, Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni e Comunità montane favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. In ogni caso, quando sono*

impiegate risorse pubbliche, si applica l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.”;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale del 19 marzo 2025, n. 13 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025-2027 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ai sensi del decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale del 25 marzo 2025, n. 60 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 con l'attribuzione della dotazione finanziaria di Entrata e di Spesa ai Direttori/Responsabili di servizio (funzione e procedimento);

VISTA la deliberazione di Giunta comunale del 15 aprile 2025, n. 71 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027;

VISTO l'articolo 3, comma 5, della legge 7 dicembre 2012, n. 213 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012*), che ha introdotto l'articolo 147 bis al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in merito al controllo di regolarità amministrativa e contabile;

VISTI gli articoli 107, 183 e 191 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;

Per le ragioni sin qui espresse,

DETERMINA

1. di ritenere regolari le operazioni di esame dell'offerta dell'Associazione ASD LO STORIONE, via Trecate n. 2, 20017 Rho (MI), codice fiscale 93541030156, legale rappresentante sig. Natale Fabio Castoldi, partecipante all' *“Avviso pubblico per la concessione ad uso associativo degli spazi del laghetto del Molinello per attività di pesca sportiva”*, approvando l'Allegato A *“Verbale delle operazioni del responsabile Unico del Procedimento”*, parte integrante e sostanziale della presente Determinazione dirigenziale;
2. di assegnare, conseguentemente e per le motivazioni riportate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, la concessione ad uso associativo degli spazi del laghetto del Molinello per attività di pesca sportiva all'Associazione ASD LO STORIONE, via Trecate n. 2, 20017 Rho (MI), codice fiscale 93541030156, legale rappresentante sig. Natale Fabio Castoldi;
3. di procedere conseguentemente, nel corrente mese di ottobre 2025, con la sottoscrizione della convenzione per la concessione ad uso associativo degli spazi del laghetto del Molinello per attività di pesca sportiva con l'aggiudicataria della procedura in argomento – Allegato B (schema di convenzione);
4. di dare atto che il canone di concessione complessivamente dovuto dall'Associazione aggiudicataria ASD LO STORIONE, via Trecate n. 2, 20017 Rho (MI), codice fiscale 93541030156, legale rappresentante sig. Natale Fabio Castoldi, per l'intera durata della convenzione, ammonta complessivamente a 4.270,00 euro Iva di legge compresa;

5. di dare atto che il canone di concessione di cui sopra, ammontante complessivamente a 4.270,00 euro Iva di legge compresa, viene accertato nel Bilancio di Previsione 2025-2027, secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista negli anni 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, come segue:
- Esercizio 2025 (da ottobre 2025 a dicembre 2025) per 213,50 euro Iva compresa al titolo 3, tipologia 100, categoria 3, capitolo 4255;
 - Esercizio 2026 per 854,00 euro Iva compresa al titolo 3, tipologia 100, categoria 3, capitolo 4255;
 - Esercizio 2027 per 854,00 euro Iva compresa al titolo 3, tipologia 100, categoria 3, capitolo 4255;
 - Esercizio 2028 per 854,00 euro Iva compresa al titolo 3, tipologia 100, categoria 3, capitolo 4255;
 - Esercizio 2029 per 854,00 euro Iva compresa al titolo 3, tipologia 100, categoria 3, capitolo 4255;
 - Esercizio 2030 (da gennaio 2030 allo scadere dei cinque anni dalla data di stipulazione della convenzione) per 640,50 euro Iva compresa al titolo 3, tipologia 100, categoria 3, capitolo 4255;
6. di trasmettere copia di questo atto all'associazione ASD LO STORIONE, legale rappresentante sig. Natale Fabio Castoldi;
7. di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto amministrativo viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
8. di dare atto la Responsabile unica del procedimento è la Funzionaria ai servizi sportivi, dott.ssa Luisa Mazzilli.

Rho, 30-10-2025

Sottoscritta da
FRANCESCO REINA

Documento firmato digitalmente



Determinazione Dirigenziale n. 1171 del 30-10-2025

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE AD USO ASSOCIATIVO DEGLI SPAZI DEL LAGHETTO DEL MOLINELLO PER ATTIVITA' DI PESCA SPORTIVA. ASSEGNAZIONE ALL'ASD LO STORIONE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

In ordine alla regolarità contabile della presente atto, ai sensi dell'art. 151, comma 4 e dell'art. 147-bis del D. Lgs 267/2000; si esprime parere **Favorevole**.

Capitolo	Impegno	Importo (Anno corrente e succ.)	CIG/CUP
4255.0 CANONI DI CONCESSIONE	2025 . 43000704	213,50	-
STRUTTURE COMUNALI	2026 . 43000041	854,00	
E.3.01.03.01.002 - Canone occupazione spazi e aree pubbliche	2027 . 43000025	854,00	

Eventuali note:

Rho, li 30-10-2025

Il responsabile
DELL'ACQUA VITTORIO

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82 del 2005

 Comune di Rho	VERBALE RUP PROCEDURE TELEMATICHE SINTEL	Area 2 Servizi alla Persona
--	---	-----------------------------------

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

VERBALE DELLE OPERAZIONI DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Avvio delle operazioni

Oggi, 02 ottobre 2025, alle ore 11:00 la Responsabile Unica del procedimento, di seguito RUP, dott.ssa Luisa Mazzilli, riepiloga le operazioni di aggiudicazione della seguente procedura:

Procedura: Avviso Pubblico per la concessione ad uso associativo degli spazi del laghetto del Molinello per attività di pesca sportiva.

Identificazione e caratteristiche della procedura

La procedura è stata avviata con la pubblicazione dell'avviso sul sito del Comune di Rho al link:
<https://www.comune.rho.mi.it/it-it/amministrazione/bandi-di-gara/2025/avviso-pubblico-per-la-concessione-ad-uso-associativo-degli-spazi-del-laghetto-del-molinello-per-47509-1-6d456fc0945eb0985d8a9f4a788fb7e5>

La procedura è di tipo:

☒ Monofasica
 ☐ Bifasica

La fase di presentazione delle offerte è stata gestita nella seguente modalità:

spedizione a mezzo posta elettronica certificata (PEC)

al seguente indirizzo: pec.protocollo.comunerho@legalmail.it

RUP	SCADENZA OFFERTE
Luisa Mazzilli	19 settembre 2025 ore 12:00.

Valore economico complessivo: canone annuo di concessione di 700,00 euro (oltre Iva di legge) per un totale complessivo di 854,00 euro Iva di legge inclusa.

Questa è una procedura preordinata alla concessione ad uso associativo di spazi ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n.241.

Domande pervenute.

Il giorno 01 ottobre 2025 alle ore 08:05 la RUP si accerta con l'ufficio protocollo del numero di domande pervenute per l'avviso pubblicato.

Le domande pervenute risultano essere le seguenti:

NUMERO PROTOCOLLO	SOCIETÀ SPORTIVA	MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE	DATA
61125	ASD LO STORIONE	Singola	15.09.2025 Mail del 13.09.2025 12:54:40
61126	ASD LO STORIONE	Singola	15.09.2025 Mail del 13.09.2025 13:15:23

Operazioni di verifica della documentazione amministrativa

Il giorno 01 ottobre 2025 alle ore 09:00 viene avviata l'apertura del protocollo 61125.

Successivamente, alle ore 09:10 viene avviata l'apertura del protocollo 61126.

La RUP accerta che la documentazione trasmessa con il protocollo 61126 è corrispondente ed identica alla documentazione trasmessa e registrata al protocollo 61125.

La RUP ritiene pertanto di prendere in considerazione la documentazione trasmessa con il protocollo 61125 poiché risulta essere la prima pervenuta e regolarmente registrata al protocollo generale del Comune di Rho.

La RUP riscontra nella domanda di partecipazione la mancanza della copia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore della domanda di partecipazione.

Contattata l'associazione ASD LO STORIONE, il legale rappresentante con PEC registrata al protocollo generale del Comune di Rho in data 01 ottobre 2025 al n. 65244, trasmette il documento di identità in corso di validità.

Alle ore 11:15 viene chiusa la valutazione della domanda di partecipazione.

Operazioni di verifica e valutazione del punteggio.

Le operazioni di assegnazione del punteggio hanno inizio il giorno 02 ottobre 2025 alle ore 10:00.

I valori dei punteggi sono:

PUNTO	PUNTEGGIO
I.a	20 p.
I.b	15 p.
I.c	5 p.
II.d	15 p.
III.e	10 p.
IV.f	10 p.

Il totale del punteggio ottenuto è di 75 su 80.

Essendo l'unica domanda di partecipazione pervenuta è anche quella col punteggio più alto.

Conclusione operazioni

Alle ore 10:30 del 02 ottobre 2025, la RUP conclude le operazioni.

Gli atti sono rimessi all'organo competente (direttore Area 2 Servizi alla persona) per l'approvazione della proposta di aggiudicazione e l'aggiudicazione vera e propria.

LA RUP

Dott.ssa Luisa Mazzilli

 Comune di Rho	VERBALE RUP PROCEDURE TELEMATICHE SINTEL	Area 2 Servizi alla Persona
--	---	-----------------------------------

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

VERBALE DELLE OPERAZIONI DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Avvio delle operazioni

Oggi, 02 ottobre 2025, alle ore 11:00 la Responsabile Unica del procedimento, di seguito RUP, dott.ssa Luisa Mazzilli, riepiloga le operazioni di aggiudicazione della seguente procedura:

Procedura: Avviso Pubblico per la concessione ad uso associativo degli spazi del laghetto del Molinello per attività di pesca sportiva.

Identificazione e caratteristiche della procedura

La procedura è stata avviata con la pubblicazione dell'avviso sul sito del Comune di Rho al link:
<https://www.comune.rho.mi.it/it-it/amministrazione/bandi-di-gara/2025/avviso-pubblico-per-la-concessione-ad-uso-associativo-degli-spazi-del-laghetto-del-molinello-per-47509-1-6d456fc0945eb0985d8a9f4a788fb7e5>

La procedura è di tipo:

☒ Monofasica

☐ Bifasica

La fase di presentazione delle offerte è stata gestita nella seguente modalità:

spedizione a mezzo posta elettronica certificata (PEC)

al seguente indirizzo: pec.protocollo.comunerho@legalmail.it

RUP	SCADENZA OFFERTE
Luisa Mazzilli	19 settembre 2025 ore 12:00.

Valore economico complessivo: canone annuo di concessione di 700,00 euro (oltre Iva di legge) per un totale complessivo di 854,00 euro Iva di legge inclusa.

Questa è una procedura preordinata alla concessione ad uso associativo di spazi ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n.241.

Domande pervenute.

Il giorno 01 ottobre 2025 alle ore 08:05 la RUP si accerta con l'ufficio protocollo del numero di domande pervenute per l'avviso pubblicato.

Le domande pervenute risultano essere le seguenti:

NUMERO PROTOCOLLO	SOCIETÀ SPORTIVA	MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE	DATA
61125	ASD LO STORIONE	Singola	15.09.2025 Mail del 13.09.2025 12:54:40
61126	ASD LO STORIONE	Singola	15.09.2025 Mail del 13.09.2025 13:15:23

Operazioni di verifica della documentazione amministrativa

Il giorno 01 ottobre 2025 alle ore 09:00 viene avviata l'apertura del protocollo 61125.

Successivamente, alle ore 09:10 viene avviata l'apertura del protocollo 61126.

La RUP accerta che la documentazione trasmessa con il protocollo 61126 è corrispondente ed identica alla documentazione trasmessa e registrata al protocollo 61125.

La RUP ritiene pertanto di prendere in considerazione la documentazione trasmessa con il protocollo 61125 poiché risulta essere la prima pervenuta e regolarmente registrata al protocollo generale del Comune di Rho.

La RUP riscontra nella domanda di partecipazione la mancanza della copia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore della domanda di partecipazione.

Contattata l'associazione ASD LO STORIONE, il legale rappresentante con PEC registrata al protocollo generale del Comune di Rho in data 01 ottobre 2025 al n. 65244, trasmette il documento di identità in corso di validità.

Alle ore 11:15 viene chiusa la valutazione della domanda di partecipazione.

Operazioni di verifica e valutazione del punteggio.

Le operazioni di assegnazione del punteggio hanno inizio il giorno 02 ottobre 2025 alle ore 10:00.

I valori dei punteggi sono:

PUNTO	PUNTEGGIO
I.a	20 p.
I.b	15 p.
I.c	5 p.
II.d	15 p.
III.e	10 p.
IV.f	10 p.

Il totale del punteggio ottenuto è di 75 su 80.

Essendo l'unica domanda di partecipazione pervenuta è anche quella col punteggio più alto.

Conclusione operazioni

Alle ore 10:30 del 02 ottobre 2025, la RUP conclude le operazioni.

Gli atti sono rimessi all'organo competente (direttore Area 2 Servizi alla persona) per l'approvazione della proposta di aggiudicazione e l'aggiudicazione vera e propria.

LA RUP

Dott.ssa Luisa Mazzilli

COMUNE DI RHO

(Città Metropolitana di Milano)

Codice fiscale e Partita IVA: 00893240150

Registro scritture private non autenticate n. xxxx
CONVENZIONE TRA COMUNE DI RHO E ASD LO STORIONE PER LA
CONCESSIONE AD USO ASSOCIATIVO DEGLI SPAZI DEL LAGHETTO
DEL MOLINELLO PER ATTIVITA' DI PESCA SPORTIVA

L'anno duemilaventicinque addì XXXXXX del mese di XXXXX
(XX/XX/2025), attraverso lo scambio telematico delle
firme digitali, con la presente scrittura privata a
valere per ogni effetto di legge,

FRA

Francesco Reina, nato a xxxxxxxxxx (xxx) il xx/xx/xxxx,
per il Comune di Rho - codice fiscale e partita Iva
00893240150, nella esclusiva qualità di Direttore
dell'Area 2 Servizi alla Persona del Comune di Rho,
domiciliato/a per la funzione rivestita presso la casa
comunale, il quale agisce in nome, per conto e
nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale
che rappresenta, in forza del decreto del Sindaco n.
51/2022, nel seguito denominata "Amministrazione"
oppure "Comune"

E

il sig. **Natale Fabio Castoldi** nato a xxxx (xxx) il xxx
in qualità di Presidente e Legale Rappresentante

dell'Associazione ASD LO STORIONE individuata d'ora in avanti anche come "Associazione", con sede in via Trecate n. 2, 20017 Rho (MI) - Atto Costitutivo del xxx - Partita IVA: xxxx, autorizzato alla stipula del presente atto in base a xxxxxx

PREMESSO

in primo luogo, che l'Amministrazione Comunale intende promuovere l'esercizio dell'attività sportiva sul territorio quale elemento per incentivare la socialità delle persone, l'adozione di sani stili di vita e per promuovere discipline sportive anche meno conosciute e praticate, con particolare riguardo alle giovani generazioni;

in secondo luogo, l'Amministrazione è proprietaria della struttura comunale denominata "Laghetto del Molinello" situata in via Trecate a Rho, n°2, individuato catastalmente al foglio 26 mappale 64;

in terzo luogo, che la consistenza della struttura è dettagliata nella relazione allegata alla deliberazione di Giunta comunale del 22 luglio 2025 n. 136 ;

in quarto luogo, che è intenzione dell'Amministrazione:

- a) Incentivare la partecipazione alle attività sportive, anche relativamente a discipline sportive poco conosciute e praticate, con particolare riguardo alle giovani generazioni;

b) Promuovere l'associazionismo sportivo quale forma di partecipazione allo sviluppo della comunità locale;

c) Dare attuazione al principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione, ove viene favorita l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale;

in quinto luogo, che l'art 118 della Costituzione sottolinea che i "comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;

in sesto luogo, che il d.lgs. 267/2000 sancisce all'art. 3 che "I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali" ed all'art. 8 che "I comuni (...) valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale;

in settimo luogo, che il d.lgs.38/2021 sancisce all'art. 6 che "Nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via

preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari”;

in ottavo luogo, che l'art. 15.1 dello statuto comunale che riconosce alle associazioni il diritto di “partecipare alla conduzione dei pubblici servizi, convenzionando con il comune specifiche forme di collaborazione”;

in nono luogo, che l'art. 32 comma 8 della legge n. 724/94 che in caso assegnazione di beni del patrimonio pubblico per scopi sociali è possibile applicare canoni inferiori a quelli di mercato;

in decimo luogo, che con determinazione dirigenziale del 27 agosto 2025 n. 933 l'Amministrazione ha dato luogo ad una procedura di evidenza pubblica per l'assegnazione esclusiva della struttura comunale in oggetto;

in undicesimo luogo, che l'Associazione ASD LO STORIONE, con nota pervenuta al Protocollo Generale del Comune di Rho in data xxxxx ha manifestato il proprio formale assenso alla sottoscrizione del

presente atto;

in dodicesimo luogo, che ASD LO STORIONE è un'Associazione Sportiva Dilettantistica costituita ai sensi di quanto previsto del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e che è affiliata alla xxxxx - Codice xxxx ed iscritta al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del CONI al n° xxxxxxxx.

Tutto ciò premesso, le parti, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 Oggetto

1. L'oggetto della presente convenzione riguarda l'assegnazione in favore dell'Associazione, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, della gestione dell'impianto sportivo denominato "Laghetto del Molinello" come da determinazione dirigenziale del xxxxxx n. xxx ed in attuazione degli indirizzi espressi con deliberazione di Giunta comunale del 22 luglio 2025 n. 136;

2. Costituiscono oggetto della presente convenzione:

- a) La promozione dell'attività sportiva sul territorio quale elemento per incentivare la socialità delle persone e l'adozione di sani

stili di vita;

b) La promozione dell'attività sportiva di pesca;

c) La promozione dell'associazionismo sportivo quale forma di partecipazione allo sviluppo della comunità locale;

d) L'affidamento esclusivo all'Associazione della struttura comunale Laghetto del Molinello di cui all'oggetto, così come identificato nella relazione allegata alla deliberazione di Giunta comunale del 22 luglio 2025 n. 136;

e) La Gestione dell'attività di pesca sportiva a rilascio nella struttura comunale di cui all'oggetto, secondo quanto contenuto nell'allegata proposta progettuale, che è parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

3. L'impianto, le strutture, gli arredi e le attrezzature sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano perfettamente noti all'Associazione. Per la consegna sarà redatto, congiuntamente dalle parti, apposito verbale di consistenza dei beni mobili ed immobili concessi;

4. La struttura comunale viene affidata per gli scopi di cui alla presente convenzione. È fatto divieto all'Associazione di servirsi della struttura

per un uso diverso da quello concordato e di cedere e/o concedere l'uso dell'impianto a terzi a qualsiasi titolo al di fuori di quanto esplicitamente previsto all'art. 9. La violazione di tali divieti comporterà di diritto la risoluzione della presente convenzione e la possibilità di richiedere, da parte dell'Amministrazione, l'immediato rilascio della struttura.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini della presente convenzione è adottata la seguente definizione:

Associazione o Società sportiva Dilettantistica: il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di promozione sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;

Impianto sportivo: la struttura, all'aperto o al chiuso, preposta allo svolgimento di manifestazioni sportive, comprensiva di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, nonché di eventuali zone spettatori, servizi accessori e di supporto;

Omologazione: l'atto o il documento emesso dall'organo, federazione o ente che attesta l'idoneità dell'impianto allo svolgimento della pratica sportiva (preparazione, allenamento, ecc.) e delle competizioni di un determinato livello.

Forza Maggiore: fatti e/o atti che le parti non avrebbero potuto prevedere al momento della sottoscrizione della convenzione, né prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza, tali da rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni ai sensi della convenzione;

2. Le definizioni assumono il significato ad esse qui attribuito, anche se utilizzate con la lettera iniziale maiuscola, sia al singolare che al plurale.

Art. 3 Durata della concessione

1. La concessione dei locali dell'impianto "Laghetto del Molinello" ha durata pari a **cinque** anni a decorrere dalla data di stipulazione, anche allo scopo di assicurare la continuità dell'attività sportiva di pesca nel comune di Rho, in coerenza con quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38.

Art. 4 Canone di Concessione

1. L'Associazione dovrà versare all'Amministrazione un

canone annuo di concessione di **700,00 euro** (oltre IVA di Legge) per un totale complessivo di 854,00 euro (IVA di Legge compresa). Tale canone sarà versato in un'unica rata entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 5 Oneri generali a carico dell'Associazione

1. L'Associazione si impegna a gestire l'impianto sportivo secondo le modalità stabilite dalla presente convenzione e da quelle richiamate nel presente atto.

2. L'Associazione garantisce i servizi di carattere sportivo a tutti i cittadini.

3. L'Associazione garantirà lo svolgimento dell'attività sportiva di base senza esclusioni e/o discriminazione.

4. L'Associazione garantirà l'inclusione di persone in condizione di svantaggio sociale e di persone con disabilità.

5. L'Associazione si impegna:

a. A conservare e a custodire la struttura comunale con la diligenza del buon padre di famiglia;

b. A farsi carico delle spese di gestione della struttura comunale per quanto concerne l'attività sportiva di pesca ivi svolta;

c. Ad attenersi scrupolosamente a quanto disposto dalla presente convenzione;

d. A richiedere preventiva autorizzazione

all'Amministrazione per attività diverse da quella sportiva;

6. Per tutta la durata della convenzione compete all'Associazione, che si obbliga a propria cura e spesa e sotto la propria esclusiva e totale responsabilità, la completa manutenzione ordinaria della struttura, secondo quanto stabilito in termini generali dalla normativa, ad esclusione degli obblighi espressamente trattenuti dall'Amministrazione.

7. A garantire la pulizia di tutti gli spazi affidati della struttura. A garantire lo sgombero neve fino alla sede stradale nel periodo di utilizzo della struttura;

8. In generale l'Associazione è comunque tenuta ad assicurare l'efficienza e la conservazione degli impianti delle strutture e dei relativi arredi, provvedendo all'immediata riparazione, ripristino o sostituzione delle apparecchiature non funzionanti per motivi di obsolescenza, guasti o danni procurati da terzi e segnalando tempestivamente all'Amministrazione Comunale gli interventi di natura straordinaria che il Comune sarà tenuto ad eseguire a proprie spese per il buon mantenimento delle strutture;

9. L'Associazione è inoltre tenuta ad effettuare gli interventi necessari a mantenere le strutture e le aree secondo la normativa igienico sanitaria e di sicurezza,

nonché a adeguare, relativamente agli interventi di manutenzione ordinaria, gli impianti della struttura, oltre che al rispetto di ogni eventuale disposizione impartita dalle autorità competenti. Sono esclusi gli eventuali interventi di competenza dell'Amministrazione Comunale di cui all'art. 6;

10. Saranno a carico dell'Associazione tutti gli oneri relativi alla gestione dell'attività sportiva di pesca. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo si indicano:

- a) L'apertura, la chiusura, la sorveglianza e custodia dell'impianto;
- b) La gestione tecnico-amministrativa della struttura, compresi:
 - 1. regolare l'afflusso e il deflusso delle acque provenienti dal canale Villoresi;
 - 2. gestire e regolare l'accesso del pubblico e dei pescatori;
 - 3. farsi carico dell'apertura e chiusura dell'impianto e delle pertinenze nei giorni di utilizzo;
 - 4. farsi carico degli oneri relativi alla raccolta ed allo smaltimento di ogni tipologia di rifiuto;
 - 5. farsi carico della cura del verde, raccolta

- foglie e rami rotti, potatura piante e bagnatura, ad integrazione delle incombenze a carico dell'Amministrazione Comunale;
6. farsi carico della pulizia del canale di alimentazione (terziario del Villorresi) per il tratto a servizio del laghetto;
7. farsi carico della disinfezione e disinfestazione generali nell'impianto sportivo ad esclusione di quelle operate dall'Amministrazione Comunale;
- c) L'organizzazione e coordinamento delle attività sportive, compresi:
1. farsi carico del ripopolamento della fauna ittica;
2. osservare e far osservare le disposizioni regionali e nazionali in vigore relativa all'esercizio della pesca;
- d) L'acquisto e manutenzione di tutte le attrezzature e gli ausili necessari per la manutenzione ordinaria degli impianti;
- e) L'acquisto degli arredi e attrezzature sportive e non, necessarie per tutto l'impianto. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo si indicano:
- 1) Arredi e attrezzature sportive;

- 2) Arredi e attrezzature bagni;
 - 3) Arredi e attrezzature per l'igiene e la pulizia;
- f) Ogni spesa ed onere relativo alla gestione delle attività:
- 1) per il personale;
 - 2) rimborsi spese per staff tecnico;
 - 3) per investimenti informativi: hardware, software, utenze internet. Le utenze relative all'acqua e all'energia elettrica sono trattenute dall'Amministrazione;
 - 4) Spese amministrative dirette e/o indirette;
 - 5) Imposte e tasse (escluse quelle di carattere patrimoniale);
 - 6) Spese per la pulizia e la disinfestazione;
 - 7) Spese assicurative;
 - 8) Spese per permessi ed autorizzazioni varie;
 - 9) Spese per la custodia e sorveglianza;
 - 10) Spese per la sicurezza;
- g) La Associazione ha l'obbligo di stipulare, prima della sottoscrizione della presente convenzione, apposite polizze assicurative contro i rischi inerenti la gestione affidata, per le tipologie ed i massimali d'importo non inferiore a quelli di seguito indicati:
- 1) R.C.T. (Responsabilità Civile verso

Terzi):

- i. € 2.000.000,00 per sinistro;
- ii. € 2.000.000,00 per persona;
- iii. € 1.700.000,00 per danni a cose e animali;

2) R.C.O. (Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro) o polizza infortuni:

- i. € 2.000.000,00 per sinistro;
- ii. € 2.000.000,00 per persona;

per danni che possono derivare agli operatori impiegati a qualsiasi titolo dalla Associazione stessa o che questi possono causare agli utenti, ai loro beni, alla struttura e attrezzature di proprietà comunale, per la durata della concessione, a tutela di eventuali azioni di rivalsa derivanti da danni o incidenti che si dovessero verificare durante lo svolgimento dei servizi e imputabili alla stessa, esonerando il Comune da ogni responsabilità a riguardo. Gli oneri che l'Amministrazione Comunale dovesse eventualmente sostenere a tale titolo verranno interamente addebitati alla Associazione;

I massimali assicurati non costituiscono limitazioni delle responsabilità dal Concessionario né nei confronti dell'Amministrazione, né nei confronti dei terzi danneggiati.

Il Concessionario comunicherà tempestivamente il verificarsi di eventuali infortuni o incidenti verificatisi durante l'attività ed accorsi all'utenza;

11. L'Associazione dovrà inoltre attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e all'igiene e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela dei lavoratori. In particolare, la Associazione assume inoltre tutti gli obblighi e le responsabilità connesse all'applicazione del D.lgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni inerenti all'organizzazione dei servizi e la formazione del personale;

12. L'Associazione entro centoventi giorni dalla sottoscrizione della convenzione, deve predisporre a firma di un tecnico abilitato, con oneri a proprio carico, un piano di evacuazione e dei comportamenti da tenere in caso di emergenza;

13. L'Associazione assume la piena responsabilità giuridica della gestione della struttura comunale oggetto della presente convenzione, liberando l'Amministrazione Comunale da ogni rapporto e responsabilità nei confronti dei vari organi di controllo, tutela e rilascio delle omologazioni

(Federazioni Sportive, CONI, ecc.).

14. Le modalità di funzionamento per gli utenti e i relativi orari di apertura al pubblico sono definiti dall'Associazione in funzione della sua utilizzazione ottimale. L'Associazione è tenuta a darne informazione all'Amministrazione Comunale;

15. L'Associazione garantirà lo svolgimento dell'attività sportiva di pesca, senza esclusioni e/o discriminazioni;

16. L'Associazione garantirà l'inserimento gratuito, per le attività di cui al punto precedente, di almeno n. 2 utenti segnalati dai Servizi Sociali comunali per progetti di integrazione sociale e dovrà essere offerta la disponibilità a collaborare per la realizzazione di eventuali progetti di carattere sociale, sportivo e/o ricreativo;

17. L'Associazione garantirà un costo annuo di iscrizione alle attività onnicomprensivo (attività, assicurazione, tasse di iscrizioni ai campionati, fruizione dei servizi del centro, divisa ufficiale relativa alle gare) non superiore ad € 500,00 annui (rivalutabili in base all'Istat). La cifra non comprende il costo dell'eventuale ulteriore abbigliamento sportivo;

**Art. 6 Oneri di manutenzione trattenuti
dall'Amministrazione**

1. L'Amministrazione trattiene a sé i seguenti oneri di manutenzione ordinaria:

- a) manutenzione del Defibrillatore;
- b) manutenzione e gestione dell'impianto antiintrusione;
- c) verifica biennale degli impianti di messa a terra;

2. All'Amministrazione competono gli oneri di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, risanamento conservativo dell'impianto sportivo;

3. E' a carico dell'Amministrazione la pratica prevenzione incendi;

4. E' a carico dell'Amministrazione la manutenzione delle alberature e degli arbusti ed il taglio dell'erba;

Art. 7 Utenze

1. Gli oneri derivanti dalle utenze elettriche e acqua rimangono in campo all'Amministrazione.

Art. 8 Gestione della sicurezza

1. Ai fini dell'applicazione decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, l'Associazione cura la gestione della sicurezza dell'impianto sportivo.

2. A tal fine l'Associazione predispone il Documento

valutazione dei rischi e il Piano di Emergenza e cura la nomina, la formazione e l'addestramento di personale addetto alla gestione delle emergenze, secondo la disciplina vigente. L'Associazione cura altresì che i terzi utilizzatori dell'impianto sportivo rispettino a loro volta il Piano d'Emergenza; i terzi utilizzatori dovranno assicurare, durante la loro attività, la presenza di personale addetto alla gestione delle emergenze, secondo la disciplina vigente.

3. L'Associazione s'impegna nei confronti dell'eventuale personale ad applicare il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalle vigenti norme in materia di rapporti di lavoro dipendente e/o autonomo, ivi compresi quelli disciplinanti l'esercizio delle attività professionali nonché dalle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori.

4. La violazione delle disposizioni in materia di sicurezza costituisce valido motivo di revoca della concessione.

5. L'Associazione solleva inoltre l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi azione, pretesa e richiesta derivanti dai predetti rapporti di lavoro con specifica deroga a quanto previsto dall'articolo 1676 del codice civile, nonché da eventuali infortuni.

6. A partire dal momento in cui la struttura comunale verrà consegnata alla Associazione, ogni responsabilità civile e penale inerente e conseguente all'uso o alla gestione, per quanto previsto nel presente atto a carico della Associazione, graverà unicamente sulla Associazione che ne risponderà pienamente e totalmente senza eccezioni né riserva, esonerando di ogni responsabilità civile e penale l'Amministrazione Comunale;

Art. 9 Sfruttamento economico della gestione

1. Essendo la struttura caratterizzata da usi molteplici e da diversi fruitori non è consentito lo svolgimento di attività commerciali.

2. E' espressamente vietata ogni forma di utilizzazione della struttura diversa da quella prevista nella presente convenzione e la modifica della destinazione d'uso.

3. Nel rispetto delle norme vigenti, all'Associazione è data facoltà di organizzare all'interno dell'impianto sportivo attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande sia direttamente che indirettamente, senza dover preventivamente richiedere autorizzazione all'ufficio Sport ma unicamente munendosi delle necessarie autorizzazioni all'esercizio o verificandone l'esistenza in capo alla società che presterà il

servizio. Resta inteso che tale facoltà è da intendersi riservata in via esclusiva all'Associazione.

4. È fatto assoluto divieto all'Associazione di installare, all'interno e/o all'esterno delle strutture, apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e gioco di qualsiasi tipo (esempio: videogiochi, videopoker, slot machine e similari)

5. All'Associazione competeranno tutte le entrate derivanti dall'uso della struttura comunale con i limiti imposti all'interno del presente atto;

6. Le tariffe sono riscosse dalla Associazione e devono essere pubbliche e rese note mediante affissione presso la struttura comunale;

7. E' obbligo dell'Associazione conformarsi a quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale in materia di tariffe d'uso per gli impianti sportivi;

8. Eventuali modifiche tariffarie nel corso della durata della convenzione dovranno essere approvate dall'Amministrazione;

9. È obbligo per la Associazione trasmettere all'Amministrazione Comunale l'elenco dei prezzi dei servizi o dei beni non tariffati ogniquale volta questi vengano variati;

Art. 10 Rendicontazione

1. l'Associazione ha l'obbligo di presentare all'Amministrazione, entro sei mesi dal termine della stagione sportiva, una relazione che evidenzia:

- gli interventi di manutenzione effettuati nei confronti di strutture, attrezzature, impianti nell'anno sportivo concluso, e stato dell'impianto;
- attività svolte e sull'adempimento di tutti gli obblighi relativi alla presente convenzione;
- il consuntivo economico finanziario del complesso della gestione, comprensivo delle entrate e dei costi di gestione sostenuti riferiti all'anno sportivo concluso;
- il bilancio dell'Associazione riferito all'ultimo esercizio chiuso ed approvato;
- la programmazione delle attività relative alla stagione sportiva successiva unitamente ai costi di partecipazione ai servizi.

2. L'Amministrazione ha diritto di richiedere all'Associazione qualunque informazione, dato o documento pertinente alla gestione degli impianti affidati, senza che l'Associazione possa opporre eccezione alcuna. Le informazioni, i dati o i documenti potranno anche riguardare fornitori, prestatori di servizi, che l'Associazione dovrà debitamente informare

ai fini della protezione dei dati personali.

Art. 11 Controlli

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, senza limiti e obbligo di preavviso, direttamente o a mezzo di propri delegati, a ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea e opportuna a verificare il rispetto, da parte dell'Associazione, degli obblighi derivanti dalla presente Concessione.

2. L'Associazione è tenuta a fornire agli incaricati dell'Amministrazione la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo altresì che il personale comunque preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al servizio, lavorazioni, prodotti impiegati.

Art. 12 Ispezioni

1. Allo scopo di poter constatare l'effettivo stato degli impianti e la pronta esecuzione degli interventi di manutenzione resisi eventualmente necessari, l'Amministrazione Comunale, a mezzo dei propri dipendenti all'uopo incaricati, avrà il diritto di accedere all'interno degli stessi nei vari fabbricati o locali dei medesimi in qualunque tempo, allo scopo di accertare:

- a) La loro perfetta manutenzione e conservazione;
 - b) rispetto dell'uso pubblico ed in generale l'osservanza degli obblighi contrattuali derivanti dalla presente convenzione e delle norme di legge;
2. L'Associazione, inoltre, si obbliga a fornire tutti i dati e le informazioni eventualmente richieste;

Art. 13 Norme finali

1. Allo scadere della convenzione o in caso di risoluzione anticipata della stessa tutti i beni immobili rientreranno nella disponibilità del patrimonio comunale;
2. Modifiche alla presente convenzione potranno essere introdotte di comune accordo tra le parti.

Art. 14 Penalità

1. Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione della presente convenzione o violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, l'Amministrazione Comunale contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruo, pari a non meno di cinque giorni consecutivi, per eventuali giustificazioni;
2. Qualora l'Associazione non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, l'Amministrazione Comunale, valutate la natura e la gravità

dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare – con atto motivato – una penalità;

3. Le penalità sono irrogate in misura variabile tra € 100,00 e € 2.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni;

4. In caso di recidiva nell'arco di novanta giorni la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al raddoppio;

5. Il termine di pagamento della penalità da parte del gestore viene indicato nel provvedimento di sanzione.

6. L'Associazione è l'unica ed esclusiva beneficiaria degli effetti della presente convenzione ed è unica responsabile nella gestione della struttura comunale affidata per quanto concerne l'attività sportiva di pesca ivi praticata. Essa non può essere sostituita da altri, pena la decadenza di pieno diritto della presente convenzione

**Art. 15 Risoluzione del contratto per reati
 accertati**

1. Il Comune ha l'obbligo di risolvere la convenzione nei seguenti casi:

- a) un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- b) una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- c) condanna per illecito sportivo emessa dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva di appartenenza o dal Comitato Italiano Paraolimpico del legale rappresentante dell'Associazione;
- d) condanna emessa dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva di appartenenza o dal Comitato Italiano Paraolimpico per l'uso di sostanze dopanti del legale rappresentante dell'Associazione;
- e) sanzioni della squalifica, inibizione o radiazione ovvero con la sospensione, anche in via cautelare, prevista dal Codice di comportamento sportivo del CONI emesse dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline

Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva di appartenenza o dal Comitato Italiano Paraolimpico del legale rappresentante dell'Associazione;

f) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136.

Art. 16 Risoluzione per fatto imputabile al Comune

1. L'Associazione, qualora il Comune sia responsabile di un grave inadempimento agli obblighi assunti ai sensi della convenzione tale da compromettere la corretta esecuzione della stessa, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Comune di rimediare all'obbligazione inadempita, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione della convenzione. La diffida ad adempiere deve essere comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune.

Art. 17 Revoca

1. La convenzione può essere revocata dal Comune per motivi di pubblico interesse con provvedimento

comunicato all'Associazione mediante indirizzo di posta elettronica certificata dell'Associazione stessa.

2. In caso di revoca della Concessione ai sensi del presente articolo, si applica l'Art. 16 per la determinazione delle somme dovute all'Associazione.

Art. 18 Recesso

1. All'Associazione è attribuita la facoltà di recedere unilateralmente dalla concessione qualora individui un altro impianto più funzionale per la realizzazione delle attività sportive con lettera comunicata all'Amministrazione mediante indirizzo di posta elettronica certificata dell'Amministrazione stessa.

2. La comunicazione della volontà di avvalersi della clausola, di recesso unilaterale deve pervenire all'Amministrazione con un preavviso di sei mesi dalla data di efficacia del recesso.

Art. 19 Controversie

Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto, il Foro competente è quello di Milano.

Art. 20 Trattamento dei dati dell'Associazione

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che la richiesta e il trattamento dei dati dell'Associazione e è finalizzato alla gestione del contratto e dell'esecuzione del servizio.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria.

I soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono:

- Il personale comunale implicato nel procedimento;
- Ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241;
- Altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni rese e per ogni controllo previsto dalla legislazione vigente.

I diritti dell'interessato sono quelli previsti dal decreto legislativo. 30 giugno 2003, n.196 e dal Regolamento (UE) 2016/679.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Rho nella persona del Sindaco pro tempore che ha designato, con decreto n. 52/2022, quale delegato al trattamento specifico il dott. Francesco Reina, Dirigente dell'Area 2 Servizi alla Persona.

Art. 21 Trattamento dei dati da parte dell'Associazione

1. Nell'ambito dell'esercizio della propria attività di gestione degli impianti, l'Associazione è tenuta al rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, quale autonomo Titolare al trattamento dei dati degli utenti e di qualunque soggetto terzo cui l'Associazione rivolga la propria attività o i propri servizi nel corso della

gestione degli impianti.

2. L'Amministrazione è esente da qualunque responsabilità per le violazioni delle norme a tutela e protezione dei dati personali in cui l'Associazione dovesse incorrere nella gestione degli impianti.

Art. 22 Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non tassativamente determinato nella presente concessione, le Parti contraenti fanno riferimento alle norme del Codice Civile e alle disposizioni di legge vigenti in materia.

PER IL COMUNE DI RHO IL DIRIGENTE DELL'AREA 2 SERVIZI
ALLA PERSONA

FIRMATO DIGITALMENTE **Dott. Francesco REINA**

PER ASD LO STORIONE

FIRMATO DIGITALMENTE **Sig. Natale Fabio CASTOLDI**

COMUNE DI RHO
ELENCO MOVIMENTI (2025)

ANNO		CAPITOLO	MOVIMENTO	A. R.	DATA	SIOPE	IMPORTO	FATTURA	SOGGETTO	NOTE
2025	A	4255.0	2025.43000704.1		24-10-2025	3010301002	A213,50 R0,00 213,50		A.S.D. LO STORIONE	CANONE DI CONCESSIONE AD USO ASSOCIATIVO DEGLI SPAZI DEL LAGHETTO DEL MOLINELLO PER ATTIVITA' DI PESCA SPORTIVA
2026	A	4255.0	2026.43000041.1		01-01-2026	3010301002	A854,00		A.S.D. LO STORIONE	CANONE DI CONCESSIONE AD USO ASSOCIATIVO DEGLI SPAZI DEL LAGHETTO DEL MOLINELLO PER ATTIVITA' DI PESCA SPORTIVA
2027	A	4255.0	2027.43000025.1		01-01-2027	3010301002	A854,00		A.S.D. LO STORIONE	CANONE DI CONCESSIONE AD USO ASSOCIATIVO DEGLI SPAZI DEL LAGHETTO DEL MOLINELLO PER ATTIVITA' DI PESCA SPORTIVA
2028	A	4255.0	2028.43000005.1		01-01-2028	3010301002	A854,00		A.S.D. LO STORIONE	CANONE DI CONCESSIONE AD USO ASSOCIATIVO DEGLI SPAZI DEL LAGHETTO DEL MOLINELLO PER ATTIVITA' DI PESCA SPORTIVA
2029	A	4255.0	2029.43000003.1		01-01-2029	3010301002	A854,00		A.S.D. LO STORIONE	CANONE DI CONCESSIONE AD USO ASSOCIATIVO DEGLI SPAZI DEL LAGHETTO DEL MOLINELLO PER ATTIVITA' DI PESCA SPORTIVA
2030	A	4255.0	2030.43000002.1		01-01-2030	3010301002	A640,50		A.S.D. LO STORIONE	CANONE DI CONCESSIONE AD USO ASSOCIATIVO DEGLI SPAZI DEL LAGHETTO DEL MOLINELLO PER ATTIVITA' DI PESCA SPORTIVA

4.270,00 TOTALE
213,50 TOTALE DISPONIBILITA'